

A.F. MONTEVARCHI SPA
Sede in MONTEVARCHI - VIA F. CATALIOTTI, 28
Capitale Sociale versato Euro 330.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di AREZZO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00368270518
Partita IVA: 00368270518 - N. Rea: 81551

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

Esercizio chiuso al 31.12.2022

Ai sensi dell'art. 6 commi 2,3,4 del D.Lgs. 19.Agosto 2016 n. 175 viene redatta questa relazione sul governo societario che viene allegata al bilancio chiuso al 31.12.2021 a cui si rinvia per ulteriori informazioni

1. FINALITA' E RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

La presente relazione è resa in osservanza alle prescrizioni previste dall'art 6, cc. 2, 3, 4 del D Lgs. 175/2016.

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 :

le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con :

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un sistema di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa

Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Inoltre, ai sensi del successivo art. 14 del D.Lgs 175/2016 si evidenzia che qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento: [comma 2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile: [comma 3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [comma 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni di legge, l'organo amministrativo della Società ha predisposto all'interno della presente Relazione, un Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa e successiva deliberazione dell'organo amministrativo.

Il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale potrà essere aggiornato e implementato in ragione delle mutate dimensioni e complessità della società.

2 MERCATO DI RIFERIMENTO

la società opera nell'ambito delle vendite di prodotti farmaceutici ed affini. L'attività si svolge nell'esercizio principale ubicato in Montevarchi in via Cataliotti 28 , nella succursale 2 di via Traquandi e nella succursale 3 presso la galleria nel centro Unicoop di via dell'Oleandro.

3 ASSETTO PROPRIETARIO

La società è detenuta dal Comune di Montevarchi che possiede il 99% delle azioni , il rimanente 1% è relativo a riserva di acquisto d'azioni proprie collocata nelle more del patrimonio netto. Conseguentemente la società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Montevarchi e si configura come società in House.

4 CORPORATE GOVERNANCE

La gestione della società è affidata ad un amministratore unico nella persona del dr. Alberto Cristofani nominato con l'assemblea del 26.05.2022.

Il collegio sindacale è composto dalla dott.ssa Claudia Brandi presidente, dal dott. Marco Benelli e dal dott. Andrea Biancalani membri nominati con assemblea del 30.06.2020

Il revisore unico è il dr. Patrizio Santopietro nominato con l'assemblea del 30.06.2020.

L'organo di vigilanza nominato dall'assemblea del 26.05.2022 è composto dall'avv. Michele Favilli presidente m dalla dott. Federica Ferrarese e dalla dott.ssa Flavia Migliorini membri.

Attualmente il modello di governo societario adottato è sostanzialmente il sistema tradizionale che garantisce il corretto funzionamento nonché la valorizzazione dell'affidabilità dei suoi servizi e del suo nome. La composizione le funzioni dei suddetti organi sono disciplinati dalla legge dallo statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.

La direzione tecnica della farmacia è affidata al Dott.ssa Elisa Cocca, farmacista idonea a ricoprire tale carica ai sensi della Legge n.475/68 e responsabile, in tal senso, a che siano rispettate le norme di diritto farmaceutico.

Nella determinazione dei compensi degli organi societari si è quindi tenuto conto del dettato normativo previsto dal D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2015.

La situazione del personale dipendente al 31.2.2022 vede in forza il farmacista direttore tecnico della sede, 16 farmacisti collaboratori (uno a tempo parziale al 65%) una risorsa amministrativa a tempo parziale (90%) e tre magazzinieri.

5. PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (art. 6, cc. 2 e 4 del D.Lgs 175/2016)

Si premette anzitutto che la gestione è condotta nel rispetto degli obiettivi aziendali. Preciso inoltre che a proprietà mi fornisce annualmente degli obiettivi in termini funzionali ,etici ed economici che vengono esaminati e verificati nel corso dell'esercizio e commentati in occasione degli incontri che stabilmente avvengono ogni gg. 60 circa .In tali occasioni c'è una costante verifica dei risultati conseguiti, con verifica delle performance economiche e finanziarie realizzate in corso d'anno. In buona sostanza nel rispetto del "controllo analogo" la società predispone annualmente un documento triennale delle attività concepito sulla scorsa degli inputs ricevuti dal socio di maggioranza. Quale amministratore di società quasi interamente posseduta dal Comune di Montevarchi sono a disposizione per riferire al Consiglio ed/od alla Commissione consiliare , offro collaborazione all'amministrazione comunale per relazionare in relazione all'efficacia , efficienza ed economicità dei servizi resi e per eventuali azioni di controllo . Al momento non si sono verificate circostanze che indichino una non corretta gestione della struttura amministrata.

Gli orizzonti di riferimento afferiscono alle scelte che eventualmente debbano essere poste in essere dall'organo amministrativo quanto a:

programmi d'investimento

assunzioni

consulenze esterne

documenti programmatici

Infatti tutti gli anni assieme agli allegati relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico d'esercizio viene fornito un piano triennale (documento programmatico) nel quale viene rappresentato orizzonte di riferimento sotto l'aspetto reddituale

La valutazione del rischio di crisi aziendale è effettuata, ai sensi del D.Lgs. 175/16, art.14, comma 2, utilizzando come strumenti degli idonei indicatori. Si rammenta che l'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 definisce lo stato di crisi dell'impresa come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica". L'insolvenza è a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". La definizione è confermata nel D.L.12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate". Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

Alla luce di tali elementi, l'organo amministrativo ritiene che la valutazione della crisi di impresa, alla luce della particolare attività esercitata, possa essere effettuata utilizzando come strumenti i seguenti indicatori:

- a) indici e margini di bilancio (patrimoniali, finanziari ed economici)
- b) indicatori generali di sviluppo

Inseriamo quindi un'analisi dettagliata di quelli più significativi

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
roi	3,46	6,13	7,7	10,22	11,06	6,74	9,47	11,12
roe	33,02	37,55	39,81	43,17	33,13	15,76	20,85	27,44
rod	4,77	4,75	3,31	2,28	2,38	2,27	2,34	2,46
indipendenza fin.	9,57	14,29	18,72	25,23	29,04	32,71	32,22	34,99
copertura immob.	0,90	0,92	0,96	1,25	1,3	1,43	1,38	1,41
liquidità	0,68	0,48	0,73	1,17	1,24	1,39	1,38	1,5
rotazione crediti	4	7	7	7	7	7	5	3,5
rotazione giacenze	44	36	43	41	41	42	37	33
EBIT €/000	110	165	243	431	400	261	363	422
EBITDA €/000	160	260	340	530	510	380	470	563

Dall'analisi interna della situazione patrimoniale, dell'evoluzione del conto economico e della situazione finanziaria non si riscontrano elementi che possano in qualche modo destare motivi di preoccupazione nell'orizzonte di periodo.

6 ESAME DEI RISULTATI CONSEGUITI

Al fine di analizzare con maggiore precisione le performance ottenute dalla società, il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati opportunamente riclassificati. Per questo motivo non sempre le voci sotto indicate coincideranno con quelle del bilancio di esercizio, ma solo in quanto ricollocate in posizioni differenti ai fini dell'analisi.

Lo stato patrimoniale è stato riclassificato sulla base di criteri finanziari, ottenendo il prospetto che viene allegato e che fa parte integrante della relazione ivi compreso il rendiconto finanziario quanto all'analisi per flussi (fonti ed impieghi).

Il programma di misurazione del rischio aziendale impone inoltre di individuare una 'soglia di allarme' qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della società, come differenza tra valore e costi della produzione (come indicato sul Bilancio di Esercizio, ex articolo 2525 c.c., alla voce "A meno B", sia negativa per tre esercizi consecutivi;
- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;
- 3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
- 5) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1
- 6) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%;
- 7) Gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine superino i 180 giorni e incidono per oltre il 40% rispettivamente dell'attivo e del passivo.

Nel merito, l'analisi del bilancio 2022 non evidenzia nessuna delle ipotesi in premessa ne gli indici di durata di crediti e debiti a breve termine superano i n. 180 giorni .

7 VALUTAZIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI

Sulla base dei risultati ottenuti, sia relativamente agli indici di bilancio, sia agli indicatori di sviluppo, in funzione degli adempimenti prescritti dagli articoli 6, comma 2 e 14, commi da 2 a 5, del D. Lgs. n. 175/2016, l'organo amministrativo ritiene che il rischio di crisi aziendale sia da escludere e non emergono pertanto elementi che impongano all'organo amministrativo di adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della stessa, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. N.175/2016.

8 VALUTAZIONE OPPORTUNITÀ DI INTEGRARE STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO (art. 6, cc. 3,4 e 58 del D.Lgs175/2016)

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 175/2016: "Fatte salve le funzioni degli organi di controllo

previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

A seguito della valutazione effettuata l'amministratore unico in carica comunica che da tempo procede con l'ausilio di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società, rispetta normativa di tutela della concorrenza, compresa quella in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Si ritiene al momento non necessario, date le dimensioni dell'azienda, implementare la struttura organizzativa e di controllo al di là di quella statutariamente prevista. Sono comunque adottati i seguenti strumenti di governo societario:

piano per prevenzione corruzione e trasparenza con codice etico composto dall'organo di vigilanza
piano per il regolamento sulla privacy
piano per il regolamento quanto all'affidamento di incarichi professionali
norme di reclutamento per il personale diretto ed indiretto
norme quanto all'orario di lavoro
norme anti pandemia aggiornate al variare del dettato normativo (ultimo aggiornamento Gennaio 2023)
codice etico predisposto dall'organo di vigilanza

Letto, approvato e sottoscritto l'amministratore unico alberto cristofani .

Montevarchi 30.03.2023

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento verrà trascritto all'interno dei libri sociali

